

# **REGOLAMENTO DEL COMUNE SULLA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## **Premesse introduttive**

Il Comune al fine di disciplinare l'applicazione della Tarsu, nell'ambito della potestà regolamentare generale riconosciutagli dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 446/97, adotta il presente Regolamento.

A norma del combinato disposto tra quanto stabilito dal decreto legislativo 15/11/93, n. 507 e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 il Comune, allo scopo di garantire la gestione del servizio di nettezza urbana, fa riferimento: a) Regolamento della disciplina del Servizio, b) Regolamento per l'applicazione della normativa fiscale della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il Regolamento del servizio sul territorio riveste carattere propedeutico rispetto a quello del tributo, in quanto nel primo vengono disciplinati elementi, quali l'ambito e le modalità di svolgimento tecnico del servizio, con la necessaria indicazione della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti e della sua estensione alle zone con insediamenti sparsi, nonché le modalità di effettuazione del servizio (ivi inclusa la precisazione delle distanze massime di collocazione dei cassonetti), che rappresentano il necessario presupposto per la specificazione e la compiuta regolamentazione degli aspetti strettamente tributari.

Tenuto conto di tali premesse, il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo, i rapporti tributari dei contribuenti, comprese le attività di accertamento rientranti nei poteri del Comune relativi agli anni precedenti al 1 gennaio 2003.

## TITOLO I

### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

#### ART.1

##### Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

L'ente si impegna, nel corso degli anni, ad incrementare le entrate del servizio attraverso una costante lotta all'evasione ed un incremento delle tariffe, onde consentire una totale copertura nel più breve tempo possibile.

A tal fine per la determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, l'ente si impegna, nel corso degli anni a coprire progressivamente fino al 100% del costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 dl.lgs. 22/97. La percentuale di copertura viene annualmente decisa dalla Giunta Municipale, con la delibera di approvazione delle tariffe. In mancanza si intende confermata la percentuale dell'anno precedente.

#### ART. 2

##### Definizione e classificazione dei rifiuti

Ad integrazione e rettifica della delibera consiliare n. 58 del 25/6/1998, esecutiva, con la quale venivano indicati i rifiuti assimilati agli urbani, la classificazione dei rifiuti per l'applicazione della tarsu, ai sensi della normativa vigente, è la seguente:

**Rifiuti urbani** sono quelli indicati all'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 22/97 e sue succ. mod. e int. E precisamente :

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi e, quindi, similmente ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta dello smaltimento in funzione dei criteri di cui

all'art. 18, comma 2, lett d) del succitato decreto Ronchi (determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dallo Stato);

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

**Rifiuti speciali** sono quelli indicati all'art. 7, comma 3, dello stesso decreto e precisamente:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani**

Sino all'emanazione dei criteri di assimilabilità che saranno fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18 comma 2, lettera d) del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni e attività previsti dall'art. 7 comma 3 d.lgs. 22/97.

L'assimilazione opera nei confronti dei rifiuti speciali di cui all'elenco contenuto nell'articolo 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall'articolo 43 del Decreto.

L'elenco completo dei rifiuti assimilati è riportato in calce al presente articolo.

In riferimento alla quantità i rifiuti sono considerati assimilati se la loro produzione annua, riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq ovvero 0.1 mc/mq. In ogni caso tale assimilazione vale nei limiti quantitativi che risultano compatibili con

l'organizzazione del Gestore, il quale è facoltato a richiedere un'integrazione tariffaria per le prestazioni "a domicilio". Restano pertanto esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi non rientranti nelle tipologie di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984 ovvero quelli che, pur essendovi ricompresi, vengono prodotti da soggetti al quale il gestore del servizio pubblico rilasci dichiarazione attestante l'impossibilità di fornire il servizio della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) e 21 comma 2, lettera g) del Decreto sono comunque considerati rifiuti urbani tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera c) del Decreto, sono inoltre assimilati agli urbani le frazioni di rifiuti sanitari individuati con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità 26.06.2000 - n. 219;

Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

#### Elenco dei rifiuti assimilati:

imballaggi primari e secondari ( di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti ( fusti, vuoti di vetro, plastica, e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta , plastica e cellophane; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida , purchè palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil-pelle; - gomma e caucciù ( in polvere o in ritagli), nonchè manufatti composti prevalentemente da detti materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - imbottiture , isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli ( siano essi di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purchè non contaminate da sostanze nocive; - scarti della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio

scarti di caffè, scarti dell'industria molatoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere, anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici ( bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); - residui animali e vegetali provenienti all'estrazione di principi attivi. Supporti ed accessori per l'informatica.

### **ART. 3**

#### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento Comunale per la raccolta, relativamente alle distanze ed alle capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta nella zona perimetrata e di fatto servita, e precisamente:

- in misura pari al 40% della tassa per distanze dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, tra 500 e 800 metri;
- in misura pari al 35% della tassa per distanze ricomprese tra un raggio di 801 metri fino a 1.000 metri;
- in misura pari al 30% della tassa per distanze superiori o uguali a 1.001 metri.

Nel caso di locali ed aree scoperte ad uso privato non prospicienti direttamente la pubblica via, la distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Gli occupanti ed i detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del

tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

#### **ART.4**

##### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

L'occupazione e la detenzione dei locali rappresenta il presupposto impositivo che non è definito dalla effettiva produzione dei rifiuti, ma dalla **mera presunzione** di produzione dei rifiuti in locali ed aree scoperte, comunque adibite a qualsiasi uso.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione e al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, così come documentato dall'assenza di contratti per utenze elettriche, idriche ed altro, qualora tali circostanze siano indicate nelle denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili.

La tassa è dovuta anche nel caso in cui i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da oggetti di qualsiasi genere o natura, anche in assenza di contratti per le utenze idriche e/o elettriche.

Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione, in cui si è svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Per le unità immobiliari ricadenti nel comune ma che hanno un unico accesso attraverso strade di altri comuni, il Funzionario Responsabile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'altro ente interessato sulla base dei seguenti principi:

- La tassa va pagata al comune di San Giuseppe Vesuviano, applicando le tariffe e il regolamento vigente;
- L'altro ente deve impegnarsi a raccogliere i rifiuti prodotti dalle occupazioni interessate;
- Il Comune versa all'altro ente la somma incassata da tali occupazioni, al netto delle addizionali e delle spese, quale compenso per l'attività svolta.

## ARTICOLO 5

### **Soggetto passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

L'occupazione e la detenzione dei locali rappresenta il presupposto impositivo che non è definito dalla effettiva produzione dei rifiuti, ma dalla **mera presunzione** di produzione dei rifiuti in locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in loro uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. In ogni caso la tassa è dovuta dal proprietario qualora risultasse di difficile individuazione il soggetto passivo. Il proprietario è liberato dall'obbligo qualora indichi, con apposita autodichiarazione, le generalità complete

dell'occupante e mostri il titolo ( contratto di locazione, comodato, etc. ) redatto nelle forme di legge.

#### **ART. 6**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

#### **TITOLO II**

##### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **ART. 7**

##### **Parametri**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

La commisurazione del tributo, quale indice della potenzialità alla produzione di rifiuti, è effettuata in base a due parametri:

- Destinazione dei locali, cui corrisponde una distinta tariffa per mq, in relazione alle categorie e sottocategoria omogenee di seguito indicate;
- Superficie dei locali e /o delle aree tassabili, al netto di eventuali esenzioni e/o esclusioni.

Le tariffe sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

## ART.8

### Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo i vani comunque determinati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso:

- Tutti i vani all'interno delle abitazione tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.);
- Tutte le dipendenze degli immobili, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato, come ad esempio cantine, rimesse, autorimesse, depositi, garage e simili, escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici) locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole, di ogni ordine e grado;
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie, Locali (escluse le

superfici di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 D.P.R. n° 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate, per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Sono inoltre tassabili tutte le aree scoperte operative e non pertinenziali, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani, ed in via esemplificativa le aree adibite:

- a campeggi;
- a sale da ballo all'aperto;
- a banchi di vendita;
- a parco gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi;
- a parcheggio a pagamento, con esclusione delle aree pubbliche non utilizzate da privati;
- a qualsiasi altra attività privata, svolta su aree scoperte, idonea a produrre rifiuti.

#### Art. 9

##### Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (quali ad esempio cabine elettriche, cabine telefoniche, impianti a circuito chiuso, etc);

- (le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, uffici, etc comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;) **ABROGATO**

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Il soggetto interessato all'esclusione deve allegare alla denuncia la planimetria catastale - o la planimetria sviluppata da un tecnico abilitato - dei locali e delle aree utilizzate con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti pericolosi, nonché copia del relativo contratto stipulato con una ditta autorizzata alla raccolta e allo smaltimento di tale tipologia di rifiuti.

L'esonero dalla privativa comunale è condizionato in ogni caso alla dimostrazione dell'avvio al recupero attraverso idonea documentazione. Nei confronti dei soggetti, infatti, che non destinano ( o che non dimostrano di destinare ) al recupero tali rifiuti, rimane la qualificazione ed il regime di rifiuto assimilato. In tal caso non spetta il diritto alla completa detassazione delle superfici.

Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto impositivo attraverso le proprie strutture istituzionali o mediante idonea documentazione da produrre all'ufficio comunale competente antecedentemente all'attività di accertamento.

La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini del presente regolamento, con l'accertamento della restituzione dell'importo eventualmente pagato.

#### **Art. 10**

##### **Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Sono computate al 100 % le aree scoperte adibite ad attività commerciali.

#### **Art. 11**

##### **Tariffe per particolari condizioni di uso**

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 20 % per le abitazioni con unico occupante.
- b) del 20 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non aver locato o dato in comodato l'immobile. In ogni caso l'abitazione non deve essere utilizzata ad altri fini, anche solo periodicamente durante l'anno.
- c) del 20 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività;

- d) del 20 % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 20 % nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa di costruzioni rurali, a condizione che il detentore od occupante dell'abitazione svolga effettivamente ed esclusivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro i termini di cui all'art. 17 il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero coattivo del tributo, previo accertamento.

## ART. 12

### Agevolazioni, riduzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa tra il 5% ed il 20%.
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa tra il 5% ed il 20%;
- c) Per le superfici utilizzate per l'esercizio di attività economiche, nelle quali per specifiche caratteristiche strumentali o per destinazione, si formano di regola, oltre i rifiuti assimilati, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, si applica una detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione ( **con esclusione pertanto dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti**). La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato sia iscritto al proprio albo ( artigiani etc. ) e dimostri lo smaltimento a propria cura e

spese, allegando idonea documentazione( fatture quietanzate, contratto di smaltimento, bolle di consegna etc).

- La riduzione concessa varia tra un minimo del 5% ed un massimo del 20%.

Tutte le riduzione di cui al presente articolo sono determinate nell'ambito dell'intervallo previsto, dalla Giunta Municipale con la delibera di approvazione della tariffa. In mancanza di tale determinazione si applica la riduzione prevista nell'anno precedente. Le riduzioni possono anche essere differenziate per tipologia di rifiuto.

Le riduzioni della tassa sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

### **ART. 13**

#### **ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa per effetto di quanto disposto e consentito dall'art. 67 del DLg.507/93, oltre i casi espressamente previsti dallo stesso art. 62:

- a) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi adibiti ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) I locali e le aree utilizzate direttamente dal Comune per scopi istituzionali;
- c) Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino che il nucleo familiare di cui fanno parte possiede un reddito ISE (indicatore della situazione economica ) per un nucleo di 2 persone di 12.000 euro e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare, anche al di fuori del comune, al di là dell'immobile abitato.
- d) L' abitazione di superficie tassabile non superiore a 80 mq ove risiede un nucleo familiare nel cui ambito vi sia un portatore di handicap ai sensi della l. 104/92 art.3 comma 3, con certificazione ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;
- e) Gli immobili adibiti a scuole pubbliche materne, elementari e medie inferiori.

f) Le associazioni culturali e volontariato non profit che non esercitano attività commerciali ed imprenditoriali e sedi di partito e movimenti politici

#### **ART. 14**

##### **Adempimenti formali per l'ottenimento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni**

Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati da presentarsi negli stessi termini e con le stesse modalità di cui all'art. 17, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con propria autocertificazione redatta ai sensi della l. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Le riduzione e le agevolazioni, se non espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, non sono cumulabili tra di loro.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni, una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza la presentazione di una nuova domanda, fino a che permangono le condizioni richieste, salvo quanto disposto per le attività commerciali. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di variazione.

In mancanza sarà emesso avviso di accertamento.

#### **ART. 15**

##### **Classificazione dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguente categorie e sotto categorie ,secondo il loro uso e destinazione, per ognuna delle quali viene determinata annualmente una specifica tariffa, indice della potenzialità a produrre rifiuti.

##### **CATEGORIA A**

1. Musei, archivi, biblioteche, Attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sociali.

2. Sale teatrali e cinematografiche, sale per i giochi, palestre.

3. Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi scoperti, parcheggi.

#### **CATEGORIA B**

1. Commercio ingrosso Abbigliamento e biancheria; Commercio ingrosso alimentari; commercio ingrosso attività varie; autoservizi, autorimesse;
2. autosaloni; parchi gioco e parchi di divertimento.

#### **CATEGORIA C**

1. Abitazione private.
2. Collegi, casa di vacanze, convivenze.
3. Case di riposo. Scuole pubbliche e private . Uffici pubblici. Commissariato Carabinieri

#### **CATEGORIA D**

1. Studi commerciali, medici, legali, tecnici, vari. Assicurazioni; banche;
2. Circoli sportivi e ricreativi.

#### **CATEGORIA E**

1. Attività di produzione artigianale di abbigliamento, biancheria e materassi. Falegname; Fabbro; Lavorazione Alluminio, materie plastiche e vetro. Tipografia, litografia e eliografia. Tappezziere, corniciaio, arrotino. Attività di produzione artigianale di Alimentari, Alcool e derivati, Accessori abbigliamento, arredamenti, giocattoli.
2. Artigianato in genere..
3. Idraulico, elettricista, impianti di riscaldamento. Lucidatore, meccanico, Barbiere, parrucchiere, estetista. Ciabattino, lavanderia e stireria. Elettrauto e carburatorista. Gommista. Carrozziere. Riparazione orologi, radio, tv. Autolavaggio. Aree scoperte artigianali.

#### **CATEGORIA F**

1. Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, fast food, self-service e simili; mense.
2. Commercio al dettaglio vario. Commercio ambulanti.
3. Attività industriali abbigliamento, alimentari, alcool e derivati, materie plastiche. Attività ricettivo alberghiere. Attività industriali arredamento e varie.
4. attività di commercio al dettaglio di alimentari, i supermercati, pescherie; prodotti ortofrutticoli; Fiori e piante; macellerie e pollerie. Chiosco. Vendita piccoli animali.
5. tabaccaio, gioielleria e argenteria, accessori auto, arredamenti ed elettrodomestici, edicola.
6. merceria, casalinghi, detersivi e bomboniere. Biancheria, abbigliamento e tessuti. Ferramenta, colori, vernici e materiale elettrico. Cartoleria, giocattoli, dischi. Farmacia, sanitari e profumeria. Scarpe, articoli

sportivi e valigeria. Foto ottica, armi e munizioni. Pavimento e arredo bagno. Ricevitorie lotto.

#### **Categoria G**

1. Case di cura

#### **Categoria H**

1. depositi privati. Rimesse e garages privati.

#### **Categoria I**

1. autotrasportatori

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **ART. 16**

#### **Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti degli utenti che occupano o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di San Giuseppe Vesuviano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni.

La misura della tassa è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso ( o voci assimilabili per attitudine ) maggiorata del 50%. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche, con le modalità previste dall'articolo 50 del D.Lgs 507/1993. Il pagamento costituisce assorbimento dell'obbligo di denuncia.

Il versamento può anche essere effettuato direttamente al soggetto incaricato del controllo, con rilascio di apposita ricevuta. Entro 10 giorni dal versamento il soggetto incaricato riverserà la somma sull'apposito c/c dell'ente.

In caso di occupazione di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alle sanzioni ed interessi.

In occasioni di manifestazioni di qualsiasi tipo, per le occupazioni di locali comunali e di aree pubbliche, in deroga alle disposizioni precedenti, il servizio di gestione dei rifiuti può essere attuato con specifico contratto tra chi promuove la manifestazione ed il soggetto gestore del servizio di igiene

ambientale. Nel caso la TARSU giornaliera è determinata nel corrispettivo economico pattuito in sede contrattuale.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

##### **ART. 17**

##### **Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione del singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, i dati catastali degli stessi, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Nell'ipotesi di inizio occupazione o detenzione di più immobili, l'utente è tenuto a presentare denuncia unica con la quale sono dichiarati contestualmente i diversi cespiti occupati. In caso di omissione di taluno dei cespiti occupati, il comune emette avviso di accertamento in rettifica, recuperando il tributo nei modi previsti dagli articoli successivi

##### **ART. 18**

##### **Accertamento, controllo**

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente.

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire, entro 30 giorni, debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di rifiuti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4-quater, del D. L. 25\11\1996, n. 599, convertito dalla L. 24\01\1997, n. 5, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 507\93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere tutte le notizie e i dati necessari all'individuazione del contribuente e dell'area o locale tassato. L'avviso deve inoltre rispettare le norme stabilite in tema di statuto del contribuente.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare autonome convenzioni con soggetti privati e pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente

## **Art 19**

### **Compiti degli uffici**

Per assicurare una efficace lotta all'evasione, tutti gli uffici comunali dovranno assicurare massima collaborazione, per quanto di loro competenza, nonché collaborare con l'ufficio tributi ed in particolare:

a) Ufficio Tributi:

Dovrà conservare tutte le denunce presentate dai contribuenti, nonché tutti gli atti rilevanti ai fini della suddetta tassa, in una cartella del contribuente, che dovrà essere conservata in apposita classificazione.

b) Ufficio Anagrafe:

Dovrà assicurare la comunicazione mensile nelle forme concordate, per iscritto, tra i responsabili dei due uffici, di tutti i movimenti anagrafici rilevanti ai fini della tassa ed in particolare:

- Le iscrizioni e/ o le migrazioni;
- I decessi per l'aggiornamento degli archivi.

Inoltre l'ufficio nei casi di nuova iscrizione anagrafica o di variazione anagrafica (immigrazioni o cambi di residenza) prima di procedere a quanto di propria competenza, inviterà il richiedente a recarsi presso l'ufficio tributi per la verifica della sua posizione tributaria ai fini tarsu. Ciò per evitare una ulteriore e successiva convocazione del contribuente da parte dell'ufficio tributi. A dimostrazione dell'avvenuta verifica l'ufficio tributi apporrà un timbro sulla richiesta della parte, oppure rilascerà copia duplicata della comunicazione di iscrizione a ruolo.

Se il cittadino ritenesse opportuno non effettuare la verifica, l'ufficio anagrafe procederà ugualmente alla iscrizione anagrafica e comunicherà i dati della variazione all'ufficio tributi. In sede di accertamento anagrafico, onde evitare successivi sopralluoghi, il vigile urbano incaricato, procederà alla contestuale rilevazione della superficie occupata, su apposito modello redatto dall'ufficio tributi

c) Ufficio tecnico:

Dovrà assicurare ogni forma di collaborazione sia tecnica che amministrativa. In particolare prima di rilasciare le certificazioni di abitabilità, nonché quelle relative agli scarichi nella rete fognaria inviterà i richiedenti a recarsi presso l'ufficio tributi per la verifica

della posizione tributaria. A dimostrazione dell'avvenuta verifica l'ufficio tributi apporrà un timbro sulla richiesta della parte.

Se il cittadino ritenesse opportuno non effettuare la verifica, l'ufficio tecnico procederà ugualmente e comunicherà i dati utili all'ufficio tributi.

In occasione di accertamenti per misurazione dei locali e/o verifica del loro uso, l'ufficio assicurerà, nei tempi e nei modi concordati tra i responsabili degli uffici, la presenza di tecnici.

d) Ufficio Commercio:

Dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio tributi, nelle forme concordate per iscritto tra i responsabili dei due uffici, il rilascio di nuove autorizzazioni o quanto altro utile per le verifiche delle posizioni tarsu.

e) Ufficio Polizia Municipale:

Dovrà assicurare massima collaborazione negli accertamenti e nelle verifiche relative alla tassa.

In occasione di accertamenti sul posto l'ufficio assicurerà la presenza di proprio personale, nei modi e nei tempi concordati tra i responsabili.

I vigili urbani incaricati della verifica delle iscrizioni/variazioni anagrafiche trasmetteranno tempestivamente all'ufficio tributi, copia del modello residenza compilato in ogni sua parte o solo quello inerente il tributo .

In mancanza di accordo tra i funzionari dei vari uffici è compito del segretario comunale ( o del direttore generale, se presente) impartire le giuste disposizioni volte a coordinare gli uffici comunali.

## **Art. 20**

### **Riscossione e gestione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi mediante iscrizione in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni vigenti.

La riscossione potrà comunque essere effettuata anche mediante altre forme di riscossione previste dalla legge ( c/c postale, tesoriere, istituto bancario, etc) . A tal fine, su proposta del Funzionario responsabile, la Giunta Comunale può attivare forme di riscossione diverse, compatibili con la normativa vigente. La diversa modalità di riscossione può essere limitata alla sola riscossione ordinaria o coattiva.

La riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante ruoli o mediante ingiunzione fiscale.

La riscossione potrà essere effettuata in due, tre o quattro rate. La decisione spetta ogni anno alla giunta municipale, che con la delibera di approvazione delle tariffe determina il numero di rate. In mancanza di tale determinazione si presume il frazionamento effettuato nell'anno precedente.

Sempre con delibera di Giunta Municipale può essere stabilito che in occasione di fiere, mercati, manifestazioni, etc, temporanee o permanenti, nonché per obiettive difficoltà di riscossione ,per determinate categorie o per determinate fasce di contribuenti debitamente motivate, la stessa possa essere effettuata con versamento in contanti. La delibera di Giunta indica il personale a ciò autorizzato e le formalità da rispettare in ordine al riversamento, al rilascio delle ricevute, etc.

La tarsu, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 446/97 può essere gestite in una delle seguenti forme:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 267/2000;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 113 comma 1 lettere e) ed f) del D. Lgs. 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;
- e) gestione tramite tesoreria comunale.

La scelta della forma di gestione sarà effettuata dalla giunta comunale, prima che sia iniziata la fase della riscossione. Essa ha valore anche per l'anno successivo, salvo modifiche.

La forma di gestione prescelta per la tarsu deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione sopra indicate debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile dell'Area economico finanziaria.

In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La scelta della modalità di gestione può essere fatta anche disgiuntamente in riferimento alle diverse fasi della riscossione volontaria, coattiva, della liquidazione e dell'accertamento.

#### **ART. 21**

##### **Rimborsi**

Nel caso di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto dovuto o a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo e adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Funzionario Responsabile entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all' art. 64, comma 4°, del D.Lgs 507/1993. Tale richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo o della notifica dall'avviso di pagamento.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi a tasso legale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 22**

##### **Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applica la normativa vigente.

#### **ART. 23**

##### **Contenzioso**

Si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 31.12.92, n°546 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **ART. 24**

##### **Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 1/1/2003.

Per le parti non da esso disciplinate trovano applicazione le disposizioni di leggi vigenti.

In applicazione del principio giuridico della gerarchia delle fonti normative, il presente Regolamento è da ritenersi *ipso iure* modificato da nuove e successive disposizioni legislative modificative, integrative od abrogative della norma in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 25**

##### **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché viene rettificata ed integrata la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 25/6/1998 relativa all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani.

#### **ART. 26**

##### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.